

due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, oltrechè delle Indie etc. Duca di Milano, etc.

Magnifici, Rev.mi, spettabili, nobili, dotti, fedeli, devoti, e a noi cari. A nome della Città nostra di Milano ci fu presentata una supplica del tenore seguente:

*Testo Italiano.*

Signore. Dice la Città di Milano, che nel suo territorio vi è il fiume Olona, quale si fa di certe fontane escavate altre volte a spese sue, et però esser cosa sua particolare, come si può comprendere da gli Statuti d'essa Città. Et perchè per le Costituzioni fu data la cura di esso fiume al Senato, ed ordinato, che le pene comminate alli transgressori degli ordini circa tal fiume fossero applicate al Fisco, quali prima in virtù degli statuti erano applicati ad essa Città, hebbe ricorso all'Invittissimo Carlo Quinto di gloriosa memoria, quale scrisse al Senato, che intese le ragioni rescrisse, con il suo voto. Ma perchè poi il Senato sempre ha havuto questa cura, deputando particolarmente un Senator Milanese a quella, non ha più oltre la Città sollecitata la spedizione, parendole in ogni caso, che il tutto fosse di ben pubblico. Hora si è levato il Magistrato straordinario, pretendendo esso la cura di tal fiume, et pare, che il Governatore di quello Stato habbia ordinato, per modo di provvisione, che esso Magistrato conosca delle ragioni degl'utenti di esso fiume Olona, cosa che non si poteva fare, pendendo la lite come sopra, et per altre ragioni, che si contengono nell'inchiusa informatione. E perciò la Città di Milano è sforzata, con ogni humiltà, ricorrere alli Reali piedi di V. M. supplicandola sia servita dar ordine al Senato, che quanto prima resciva col suo parere, conforme a dette lettere. Ordinando, che fra tanto il Senato, et Senatore deputato in ogni cosa assolutamente conoscano, et decidano le cose spettanti ad esso fiume, come si spera etc. et nostro Signore etc.

E perciò che noi, desiderando conoscere da voi pienamente lo stato della cosa e dell'insorta vertenza, e lo stadio in cui si trova, vi ingiungiamo ed or-

ordiniamo colla presente che, ponderate diligentemente tutte le circostanze contenute nella presente supplica, ci rendiate al più presto informati di tutto quanto all'affare riferisce, insieme al vostro parere, acciocchè possiamo con sollecitudine, e nel modo migliore, decretare ciò che sia equo e conveniente. Data a Madrid, il giorno 15 di febbraio 1596. Firm. Io il Re etc. Sottos. Lopez, Visto, il Conte, Visto, il Reggente Brugnoli, Visto, il Reggente Lauz, Visto, il Reggente Saladino, Visto, il Reggente Scudero, Visto, il Reggente De Ponte. A tergo: Ai Magnifici, Reverendi, Spettabili, Nobili, dotti e devoti nostri Consiglieri, al Preside e al Senato dello Stato e Dominio nostro di Milano, nostri diletti fedeli etc.

Non ostante le cose dedotte in questa comparsa, e la lettera inclusavi di S. Maestà, il Fisco chiede che dall' Illustrissimo Magistrato si proceda nella presente causa agli ulteriori atti, non tanto in base alla notificazione di Gio. Domenico Lonati, quanto, ad istanza dello stesso Fisco, in forza della delegazione di Sua Maestà 5 scorso maggio 1563, nella quale delegò questo Illustre Connesso a condurre a termine tutti i processi d'acque iniziati dai Revisori (delle acque) della medesima Maestà Sua, fra i quali processi fu pure intrapreso quello contro gli utenti del fiume Olona. Stante la quale delegazione, la lettera di Sua Maestà del 15 febbraio 1596 deroga alla sopra indicata delegazione, non essendosi della medesima fatta menzione veruna nella supplica, per la notorietà dei diritti; e così il Fisco conclude doversi assolutamente procedere da questa Illustre Carica agli ulteriori atti, non ostante le cose sopra esposte; altrimenti protesta etc. Firmato: Callent.

1599, 19 luglio.

Letto come fu detto, devesi procedere, non ostante le cose dedotte, alle ulteriori pratiche. Firm.: Azzanello.

Vista la relazione in data 6 aprile 1599, circa il termine di quindici giorni fissato anche per l'editto di cui sopra ai detti utenti ed ai loro procuratori, per

la produzione innanzi al predetto Illustrissimo Magistrato di tutti i loro titoli di diritto etc. allo scopo che le loro bocche esistenti lungo il fiume Olona non dovessero essere otturate;

Parimenti, vista la comparsa, avvenuta il 19 maggio del predetto anno, dei detti utenti, o loro procuratori, nella quale, premessa la declinatoria della giurisdizione e le altre eccezioni generali, sostengono la nullità del detto monitorio per la mancanza del nome del petente.

Considerato parimenti che sopra preghiera del Comune di Milano fu da S. E. ordinato che si raccogliessero tutte le relazioni fatte dall' Eccellentissimo Senato e dal suddetto Illustrissimo Magistrato, e si leggessero tutte nell' Eccelso Consiglio Segreto, affinché si possa in proposito sollecitamente deliberare, e come risulta dallo stesso ordine, in data del 6 marzo 1596.

Veduto pure che il R. Fisco non soffergò ancora la propria ragione, e che non consta se il detto fiume sia reale, oppur no, onde non ne spetta la giurisdizione al predetto Illustrissimo Magistrato; e che prima debbano udirsi gli avvocati, come più ampiamente si legge in essa comparsa, nella quale adducano anche altre eccezioni già fatte in altra comparsa dei detti utenti in data 8 febbraio 1597.

Viste parimenti le eccezioni preposte dal Regio Fisco e dal notificante contro la detta comparsa, nelle quali premesse le solite generalità etc. sostengono che il Regio Fisco non è vincolato dagli Statuti, e che nelle sue cause si procede colla sola guida della verità di fatto ma che in ogni caso si erano già compiuti in questa lite, ad istanza dello stesso Regio Fisco, e del notificante, molti atti che seguano le norme da seguirsi nella causa stessa; osservando eziandio, quanto a ciò che vien detto in contrario pel decreto fatto da sua Eccellenza ad istanza del Comune di Milano del giorno 6 di marzo 1596, non poter gli utenti allegare il diritto del terzo, ossia di essa Comunità, massimamente perchè questa non aveva in questa lite alcun diritto da far valere. A

tutti gli altri capi si risponde come nelle altre eccezioni fatte dal R. Fisco alla predetta comparsa del giorno 8 febbraio 1597.

Visto parimenti il termine di giorni otto prefisso ai detti utenti, o ai loro procuratori, nel modo di cui sopra, per provare ecc., sotto la data del 17 settembre detto anno;

Parimenti, vista la comparsa tenutasi dai detti procuratori nel nome di cui sopra contro il detto termine, con citazione del Regio Fisco, in data del 22 settembre detto anno, nella quale, premesse le eccezioni generali colla declinatoria della giurisdizione come sopra, sostengono che il Fisco non ha ben fondato la sua azione, e che il preaccennato termine è troppo breve, onde non erano tenuti a presentare alcun titolo ecc., e chiedono di avere copia delle gride e degli altri documenti legali su cui il Regio Fisco si appoggia, coll'assegnazione di un congruo termine per deliberare, e producono i loro titoli in genere.

Veduta inoltre la lettera del Senato Eccellentissimo, diretta al predetto Illustre Magistrato, del giorno 16 sopraindicato mese, in cui si chiede che il predetto Illustre Magistrato voglia soprassedere da ogni decisione nelle cause dell'Olona, in considerazione della lettera di Sua Reale Maestà in data 15 febbraio 1596, e come più ampiamente in essa si dice, come segue:

Magnifici, Spettab. ed Egregi Uomini

Crediamo non esser cosa ignota alle Signorie Vostre che la controversia in corso di trattazione tra questo Magistrato e il nostro Ordine circa il fiume Olona e la giurisdizione in confronto degli utenti di quelle acque e delle altre in qualsiasi modo appartenenti a quel fiume, già da alcuni mesi è stata avocata da S. R. Maestà, in forza di sue Regie lettere a noi dirette il 15 febbraio 1596; in conseguenza di che si reputò opportuno soprassedere da ogni decisione in quelle cause, sia contro gli utenti, come altrimenti, finchè la stessa Maestà Sua prenda una decisione, o definitivamente, o almeno a modo di prov-

visione. Senonchè avendo noi sentito che le SS. VV., non ostante tale avocazione, continuano a procedere contro gli utenti, appoggiandosi al decreto di Sua Eccellenza 25 febbraio 1595, benchè anteriore alla lettera di Sua Maestà, chiediamo alle SS. VV. di voler provvedere che frattanto, mentre la lite è pendente, i Regi sudditi non abbiano a soffrire indebite molestie e spese, nè si compiano ove che sia atti inutili ed invalidi, assolutamente da evitarsi, e si abbia a soprassedere fino a che pervenga qualche risposta da Sua Maestà. Il che se faranno, faranno cosa conveniente, e giusta, e grata al nostro Ordine, e non ci daranno motivo di lagnarsi delle SS. VV. presso la medesima Maestà Sua. Salutiamo le SS. VV. colla considerazione che si meritano dal nostro Ordine e dalla nostra Autorità. Milano, il 16 di settembre 1599 delle SS. VV. affezionatissimi: Presidente e Senato Regio della Provincia Milanese. In angolo: Alessandro Besozzi. Col sigillo ecc. A tergo: Ai Magnifici, Spettabilissimi, Onorandi ed egregi Uomini, il Preside e i Questori delle Entrate Straordinarie dello stato di Milano ecc.

Vista del pari la relazione della citazione perentoria ai medesimi diretta per veder eseguire l'ordinanza, ed anche per specificare la detta produzione dei loro titoli fatta in genere da parte dei detti utenti e loro procuratori, e massimamente sotto le date 22 settembre del detto anno, e 23 ottobre 1599;

Parimenti, veduta la contumacia denunciata a carico dei Rev. Monaci della Certosa di Garegnano e delle Rev. Monache del Monastero Maggiore di Milano, e dei Procuratori dei detti utenti come sopra non specificanti le dette produzioni di titoli da essi fatte in genere come sopra in data 30 ottobre del detto anno;

Parimenti, veduta la relazione della citazione indirizzata ai detti utenti, o loro procuratori, per veder presentare l'infrascritta lettera di Sua Eccellenza, diretta al predetto Illustre Magistrato.

Vista parimenti la detta lettera di Sua Eccellenza in data 26 sopraindicato mese, nella quale persistendo nelle disposizioni già date il 25 febbraio 1595

circa la cognizione della mentovata causa del fiume Olona, ordina tanto al Senato quanto al predetto Illustre Magistrato di eseguire ciò che a ciascun di loro si appartiene, giusto l'ordine già sopra impartito, della qual lettera ed istanza si dà qui sotto il tenore:

*Testo Italiano.*

Juan Fernandez de Velasco Contestabile di Castiglia ecc Governatore per Sua Catholica Maestà nello Stato di Milano, et suo Capitano Generale in Italia ecc.

Ai Magnifici et Spettabilissimi ed Egregi nostri diletteissimi

*Testo Italiano.*

Fu visto nel Consiglio secreto alla presenza nostra il memoriale qua incluso, che il Fiscale Hieronimo Callente ci ha presentato a nome del Regio Fisco, con le altre scritture in esso accusate, et una relatione fattaci dal Senato sopra l'istesso negotio, et maturamente ogni cosa considerata, siamo venuti in parere, con quello dell'istesso Consiglio, di commettervi, come facciamo, persistendo nel già ordinatorvi a 25 febbraio 1595, circa la detta causa, che conforme a quello, et voi, et il Senato eseguiate, ciascuno per quello, che gli tocca, attendendo alla spedizione di essa, non intromettendosi l'uno in quello che tocca all'altro, conforme al suddetto ordine già dato, acciocchè il Fisco Regio non patisca danno, mentre si farà la relatione a Sua Maestà, et si starà aspettando la Sua Real resolutione, che con altra del dì d'hoggi habbiamo ordinato il medemo al detto Senato. Iddio vi conservi. In Milano a 26 d'ottobre 1599. Firmato Juan de Velasco Condestable. Vidit Salazar-Longonus.

Illustrissimo, et Eccellentissimo Signore.

Volendo il Magistrato Straordinario finire la causa del fiume Olona, contro gli utenti di esso per rispetto della proprietà, se hanno titoli di vendite, o privilegi fatteli da Sua Maestà, o da suoi precessori nel Ducato di Milano, ovvero se sono da detti utenti usurpate dette acque senza alcuno titolo come di

sopra, et questo non tanto per la notificazione fatta di detto fiume da Gio. Domenico Lonato, quanto principalmente delle lettere di Sua Maestà di 5 di maggio dell'anno 1563, nelle quali Sua Maestà delegò a detto Tribunale tutti i processi cominciati dalli Revisori delle acque, che non erano ancora decisi, tra quali vi erano i processi fatti contro gli utenti della Olona, come appare per copia di detta lettera in questa inchiusa. Il Senato sotto 16 del presente mese di Settembre ha mandato una lettera ad esso Tribunale, copia della quale in queste vè, acciò soprassedà di finire detta causa, non ostante l'ordine di V. Eccellenza di 25 febbraio 1595, nel qual dichiarò quello, ch'aspettava ad ambi i tribunali per rispetto di detto fiume, che al Senato spettava la giurisdittione per la osservatione degli ordini et al Magistrato per l'usurpatione, cioè se detti utenti havessero titolo, o no, de usare di dette acque, et insomma nella causa tra il Fisco, et privato sopra la proprietà di esso fiume, sotto pretesto che doppo detto ordine di V. Eccellenza, vi erano lettere di Sua Maestà posteriore à detto ordine di 15 febbraio 1596 di V. Eccellenza, le qual lettere di Sua Maestà non derogano alla prima delegatione del 1563, come già il Magistrato dichiarò sotto 19 luglio prossimo passato, et ancorchè detto Magistrato habbia stabilito, che non ostante queste lettere del Senato di andar inanzi, perchè facendo altrimenti mancherebbe di quello, che Sua Maestà gli ha commesso per dette lettere del 1563, come si crede, che il detto Magistrato ne habbi di queste dato parte all'Eccellenza Vostra, et acciòchè per detta differenza di giurisdittione il Fisco non patisca in supersedere l'espeditiione d'una causa, che si cominciò fin dell'anno 1549, l'Avvocato Fiscale Calliente ricorre da quella.

Humilmente supplicandola, sia servita ordinare al detto Magistrato straordinario, che con ogni brevità venga all'espeditiione di detta causa, et al Senato, che non l'impedisca, et si contenti della sua giurisdittione, che Vostra Eccellenza dichiarò spettarli per le Nuove Costituzioni, senza impedirsi della giurisdittione che tocca al detto Magistrato, il che come giusto spera.

Veduta parimenti la presentazione delle dette lettere fatta da parte del Regio Fisco in data 10 dicembre detto anno 1599, nella quale chiede l'esecuzione delle medesime, ecc.

Vedute parimenti le eccezioni fatte dai procuratori degli utenti alle dette lettere di Sua Eccellenza, sotto la data del suddetto giorno 10 dicembre, nelle quali dicono di accettare la lettera stessa, ecc., e di ammettere che la cognizione di questa causa sia di pertinenza dell'Eccellentissimo Senato, trattandosi solamente di contravvenzione d'ordini.

Vista parimenti la replica fatta dal Regio Fisco contro le dette eccezioni, in cui crede che il prefato Illustre Magistrato si debba andare innanzi, non ostante le dette frivole eccezioni, non trattandosi davanti al predetto Illustre Magistrato di contravvenzione d'ordini, ma di privazione di diritti per difetto di legittimi titoli, e come in essa, etc.

Parimenti vista la relazione della perentoria citazione ad istanza del Regio Fisco e del notificante intimata ai detti utenti e loro procuratori nel modo di cui sopra, in data 8 gennaio prossimo passato.

Parimenti vista la relazione d'altra perentoria citazione trasmessa agli accennati procuratori come sopra ad istanza del Regio Fisco e del notificante, in cui si dice esser tempo di veder eseguire la presente ordinanza ecc. e veduta ogni altra cosa, e uditi prima nell'ufficio dell'Illustre Magistrato gli avvocati dei detti utenti, e tenute nel debito conto anche le cose quivi riferite e discusse alla presenza del Regio Fisco in ogni modo ecc.

Ordinò ed ordina, e dichiarò come dichiara che a tutti essi utenti del fiume Olona debba essere tolto ogni permesso, e debbansi otturare le loro bocche, come da ora, salvo quanto appresso, il prefato Illustrissimo Magistrato tutti quanti esclude, riservandosi tuttavia la facoltà di conoscere e di decidere sui diritti di coloro che produssero i loro titoli, come sopra, e non altrimenti, ecc. e così ecc. Firmato ecc.

Sottoscritto. Così risulta dagli atti ecc. Giuseppe Grassi, Notaio alla Regia Camera ecc.

E poichè in esecuzione della detta sentenza, furono, per ordine dell' Illustrissimo Magistrato, otturate parecchie bocche esistenti lungo il detto fiume, lasciandone altre aperte contro garanzia;

E poichè da essi utenti fu chiesta innanzi al Consiglio segreto la revisione della soprascritta sentenza, e pure innanzi al medesimo venne prodotto un memoriale in cui essi dedussero molti motivi tolti dalle cose sopradette, e dal Fisco fu fatta opposizione, con seguito di repliche e controrepliche, e finalmente fu fatta la relazione dell' Eccelso Consiglio, e furono sentiti gli avvocati tanto del Regio Fisco quanto degli utenti, i quali così oralmente come in iscritto allegarono e dedussero molte ragioni, pretendendo le due parti, fra le altre cose, che la questione fosse per sè stessa evidente, talchè fu invece avvisato doversi perciò considerare come dubbia, stante le pretese d' ambe le parti, ed essere di conseguenza desiderabile un componimento; e poichè a tal effetto moltissimi fra gli utenti, a mezzo di chirografo da essi sottoscritto, elessero gl' infrascritti Giureconsulto Collegiato Giovanni Battista Palazzi, Conte Paolo Simonetta, Francesco Pagnani e Luigi Lampugnani, per proporre il predetto componimento e definire altre cose che vi si riferivano, come nell' istanza infrascritta; e poichè ottennero che la detta elezione venisse confermata dall' Eccellentissimo Senato con sua lettera del 3 dicembre 1609 dell' infrascritto tenore:

Filippo III, per la grazia di Dio Re delle Spagne e delle due Sicilie ecc. II Duca di Milano, ecc. Alcuni eletti dagli utenti delle acque dell' Olona ci inviarono la seguente supplica: Potentissimo Re. Gli utenti delle acque del fiume Olona ebbero lungamente a sopportare dall' Illustrissimo Magistrato delle Regie Entrate straordinarie dello Stato di Milano ecc. gravissimo disturbo per la pretesa del Regio Fisco circa il dominio dello stesso fiume, disturbo che, sic-

come comune a molti, veniva anche generalmente noncurato. Dopo una sentenza pronunciata in contumacia da quel Tribunale contro gli stessi utenti, che sempre ne impugnarono la giurisdizione, fu presentato ricorso al Consiglio Segreto, e si era oramai alla vigilia di vederlo risolto, quando, stante l'incertezza dell'esito, dai Reali Ministri fu loro proposto un componimento, ritenuto conveniente per evitar loro la continuazione d'una lite disastrosa, meglio tornando ai loro interessi far cessare tale disturbo col pagare tutti un compenso, che, perdurando ancor tutti nell'inazione, soffrirne un danno. E a questo effetto fu compilato un atto chirografario, nel quale si eleggono i fedeli servi della M. V. Giureconsulto Collegiato Gio Battista Palazzi, Conte Paolo Simonetta, Francesco Pagnani e Luigi Lampugnani, fra i detti utenti per proporre l'accordo, di cui si tratta col minor pregiudizio possibile, e, dopo stipulato, per formare il riparto ad esigere il denaro, coll'intervento però dell'Illustrissimo Signor Conte Lodovico Taverna, Conservatore del detto fiume, sopra invito degli Illustrissimi Senatori della M. V.; il qual chirografo fu dalla maggior parte degli stessi utenti sottoscritto, e si esibisce in copia alla M. V. Tutti gli altri non si sottoscrissero ancora al detto chirografo o perchè poco arrendevoli, o perchè non si potevano trovare, e sono quelli che, in seguito a diligenti indagini, furono registrati nell'inclusa nota. E poichè si presuppone che in tal negotio abbiasi a fare cose utile a tutti gli utenti, e con essa questi si esimano da una gravosissima lite, e da una lite contro il Fisco, sottraendosi ad una serie infinita di disturbi, così allo scopo che per colpa dei non consenzienti gli altri non patiscano danno, e che, dopo avere i detti incaricati proposto un componimento, poi accettato, non ne sia poi resa difficile l'attuazione, massimamente rispetto ai non consenzienti, decisero di ricorrere alla M. V.: umilmente pregandola di degnarsi decretare e dichiarare, dopo che sarà stato dai sopraccennati Eletti proposto il componimento e dal Fisco accettato, che non solamente rimangano obbligati, in un coi loro beni, gli utenti che si sottoscrissero al chirografo, ma